



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

(Provincia di Benevento)

Via Gioia Tel. 0824/881111 Fax 0824/881216

UFFICIO LEVA

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1997

IL SINDACO

Visti gli articoli 1928 e seguenti del libro ottavo del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in materia di "Codice dell'ordinamento militare";

Considerato che l'art. 1931, comma 1, del citato decreto dispone che "I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva", ai fini dell'eventuale ripristino della leva obbligatoria nei casi di cui all'art. 1929, comma 2, lettera a) e b) del decreto medesimo;

RENDE NOTO

1- I giovani di sesso maschile legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 sono obbligati a presentare, entro il 31 gennaio 2013, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nella lista di leva in corso, ai sensi degli artt. 1935 e 1936 del D.Lgs. n. 66/2010. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o i tutori.

2- Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo la madre, abbia domicilio altrove; nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

E' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

3- Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva, d'ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati nel Comune che, pur non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti in possesso dell'età richiesta per l'iscrizione. Essi saranno cancellati dalla lista quando abbiano provato, con documenti autentici e prima di intraprendere il servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

4- La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avvio di procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D. Lgs. N. 66/2010.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 1932, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it in Home page sezione notizie, accessibile al pubblico.

San Salvatore Telesino, li 14 GEN. 2014

IL SINDACO

Avv. Fabio Massimo L. Romano

Nota: il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 14 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014.